

DECRETO 28 dicembre 2012, n. 257: Regolamento integrativo del decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 255, per il trattamento dei dati personali nella gestione del Registro dei revisori legali e del relativo Registro del tirocinio. (13G00040)

(Gazzetta Ufficiale n.36 del 12 febbraio 2013)

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e in particolare gli articoli 20, commi 2 e 3, 21, comma 2 che fissano i principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari ed il termine per l'identificazione, con atto di natura regolamentare, dei tipi di dati trattati e delle operazioni effettuate;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE ed in particolare, l'articolo 21 dello stesso decreto, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze, tra l'altro, competenze e poteri in materia di tenuta del Registro dei revisori legali e del Registro del tirocinio;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 255, recante «Regolamento di attuazione degli articoli 20, 21, e 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"», che identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili nel trattamento dei dati personali, sensibili o giudiziari, autorizzati per legge, per il Ministero dell'economia e delle finanze, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la Guardia di finanza e il Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze;

Considerata la necessita' di identificare i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati e le operazioni eseguibili in relazione alle finalita' di interesse pubblico, individuate da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle funzioni di abilitazione e di iscrizione al Registro dei revisori legali e del relativo Registro del tirocinio, nonche' di tenuta e vigilanza dei menzionati registri;

Considerata, in particolare, la necessita' di acquisire presso gli interessati o presso l'Autorita' giudiziaria dati personali concernenti il possesso ed il mantenimento del requisito dell'onorabilita' ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione nel Registro dei revisori legali e nel Registro del tirocinio;

Verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalita' perseguite, all'indispensabilita' delle

operazioni eseguibili per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonche' all'esistenza di fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, iscritto nel relativo Registro dei provvedimenti in data 15 dicembre 2011, al n. 485, parere richiesto ai sensi degli articoli 20, comma 3, 21, comma 2, 154, commi 1, lettera g), 4 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Udito il parere del Consiglio di Stato, adottato dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 novembre 2012;

Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota, n. 16113 del 9 novembre 2012, dell'Ufficio legislativo Economia e «il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento» rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con foglio del 29 novembre 2012 n. 10977;

**Adotta
il seguente regolamento:**

Art. 1

Integrazione al decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 255

1. Il presente regolamento, con l'allegata scheda, che ne costituisce parte integrante, individua i tipi di dati e di operazioni che il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, rispettivamente, a trattare e ad effettuare, in applicazione della normativa sul funzionamento del Registro dei revisori legali e del relativo Registro del tirocinio, istituiti con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. La scheda indicata nel primo comma, contrassegnata come Scheda 18-bis, e' inserita nell'Allegato n. 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2007, n. 255, dopo la scheda n. 18.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 dicembre 2012

Il Ministro:
Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 293

Allegato

ALLEGATO N. 1 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda n. 18-bis

FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO

Accertamento dei requisiti di onorabilita' (art. 69 del decreto legislativo n. 196/2003; art. 43, comma 2, del DPR 445/2000)

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Verifica dei dati personali concernenti il requisito dell'onorabilita' ai fini dell'iscrizione in registri di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, ed in particolare nel Registro dei revisori legali e del Registro del tirocinio.

FONTE NORMATIVA

Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

TIPI DI DATI TRATTATI

- Dati giudiziari

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento "ordinario" dei dati

- Raccolta:

- a) presso gli interessati
- b) presso terzi

- Elaborazione: in forma cartacea ed elettronica

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Acquisizione della documentazione relativa ai requisiti di onorabilita' previsti dalla normativa vigente ai fini dell'iscrizione, o del mantenimento dell'iscrizione, nel Registro dei revisori legali (ovvero nel Registro del tirocinio) da parte di:

- persone fisiche;
- amministratori o componenti del consiglio di gestione delle societa' di revisione legale.

Utilizzazione dei dati per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione e alla permanenza nel Registro dei soggetti in argomento.

Raccolta delle informazioni dagli interessati o presso l'Autorita' giudiziaria in ordine al possesso dei requisiti di onorabilita' da parte dei soggetti sopra indicati, limitatamente ai dati contenuti nel regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 39/2010, e con le modalita' indicate nell'articolo 43, comma 2, del DPR 445/2000, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione.

L'iscrizione nel Registro dei revisori comporta l'utilizzo del titolo di revisore legale e la possibilita' di esercitare incarichi di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati presso societa' o altre imprese, ai sensi del decreto legislativo n. 39/2010. La mancata sussistenza, ovvero la perdita, del requisito dell'onorabilita' comporta l'impossibilita' di iscriversi al Registro, ovvero la cancellazione dal Registro medesimo.

In ordine ai dati personali concernenti i requisiti di onorabilita', il soggetto incaricato della tenuta del Registro puo' effettuare operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione dei dati.